

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 4-A-bis)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE GOZZINI)

SUGLI ARTICOLI 1 E 2

*(Rinviati alla Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma undicesimo,
del Regolamento, nella seduta del 9 novembre 1977)*

DEL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi

Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 9 novembre 1977 il Senato, respingendo la proposta di stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 4, espresse la volontà di pervenire, con la massima sollecitudine possibile (fissando, anzi, un termine ravvicinato) all'abrogazione degli articoli 544 e 587 del codice penale, considerati, per consenso unanime, residui non più sostenibili di una mentalità, giuridica e sociale, nettamente superata dalla coscienza collettiva dei cittadini.

Gli emendamenti presentati miravano sia ad investire l'intera area della « causa d'onore » nel codice penale, sia a tener conto delle conseguenze, in particolari casi, dell'abrogazione dell'articolo 544.

La Commissione, secondo il mandato ricevuto dall'Assemblea, ha preso in attento esame tutta la materia, con l'esplicito proposito, da tutti condiviso, di giungere a una soluzione concorde, evitando il pericolo di contrapposti irrigidimenti, data la delicatezza dei problemi in questione, inerenti a situazioni umane e penali di particolare gravità.

Un'approfondita e appassionata discussione ha permesso di tener fede al detto proposito.

Per quanto riguarda il cosiddetto « matrimonio riparatore » (art. 544), la difficoltà conseguente all'abrogazione riguardava esclusivamente il caso della minore che volesse poi sposare, in piena libertà di consenso, l'autore di reati per i quali era stata sporta querela. Tali reati, non più estinguibili, potrebbero costituire un impedimento al matrimonio. L'ipotesi di prevedere, contrariamente a quanto stabilisce il codice, la possibilità di rimettere la querela, fino all'inizio del dibattimento, oppure anche a tempi più lunghi, è stata scartata, in considerazione del rischio, connesso a una previsione di tal genere, che la querela possa venire usata come strumento di pressione, pro o anche contro il matrimonio, e magari di ricatti, da parte dei genitori. D'altronde il nuovo diritto di famiglia ha pure elevato, come è ben noto, l'età minima per il matrimonio, sottoponendone la celebrazione, tra

i sedici e i diciotto anni, all'autorizzazione del tribunale per i minori. Ne consegue che lo Stato non intende favorire i matrimoni precoci, in quanto l'istituto si difende esigendo dai contraenti maturità di riflessione e di decisione, quali che siano stati i precedenti comportamenti sessuali.

È prevalsa quindi l'ipotesi iniziale di una abrogazione « secca » dell'articolo 544: che potrà contribuire, anche in quelle zone d'Italia dove tuttora prevalgono abitudini arcaiche, a promuovere una valutazione più adeguata del matrimonio, e della formazione di una nuova famiglia, una valutazione, cioè, non legata in maniera automatica a un avvenuto rapporto sessuale.

L'esperienza potrà suggerire eventuali nuovi provvedimenti, per quei casi, probabilmente rari, cui si è fatto riferimento: una prospettiva sulla quale riflettere potrebbe essere quella di riconoscere la titolarità della querela alla sedicenne.

La « causa d'onore » come attenuante della pena ricorre negli articoli 551 (aborto), 578 (infanticidio), 592 (abbandono di neonato).

Il 551 non può essere abrogato per ragioni procedurali, data la discussione in corso nell'altro ramo del Parlamento del disegno di legge per la nuova regolamentazione dell'aborto: che prevede, come è noto, l'abrogazione dell'intero titolo X del libro II del codice penale (abrogazione sulla quale più volte si è espresso in Parlamento il consenso unanime delle forze politiche).

L'abrogazione del 592 non presenta particolari problemi. L'abbandono di neonato può essere senz'altro ricondotto sotto l'articolo 591, relativo al medesimo reato compiuto su minori o incapaci. Date le accresciute possibilità di affidamento sociale che oggi sono offerte alla madre, nessuna ragione osta ad aggravarne la pena minima da tre a sei mesi e la massima da uno a cinque anni.

Più gravi difficoltà si sono dovute affrontare a proposito dell'articolo 578. Qui l'abrogazione « secca », attribuendo all'infanticidio il titolo di omicidio volontario, farebbe passare da una pena certo troppo mite a una particolarmente grave, in qualche caso addirittura quella dell'ergastolo, dato il gioco

delle aggravanti previste nell'articolo 576. D'altra parte, nelle legislazioni straniere che ignorano la causa d'onore, è tuttavia considerata in maniera particolare la posizione della donna che uccide il proprio figlio immediatamente dopo il parto (o il feto durante il parto). Ciò in relazione al fatto che il delitto può venire commesso in uno stato di grave turbamento psichico, conseguente al travaglio del parto e a condizioni di solitudine che provocano angoscia e disperazione a tal punto da rovesciare il sentimento materno in un rapporto di totale estraneità distruttiva.

D'altronde l'infanticidio può essere delitto quanto mai efferato: e la Commissione ha ritenuto non doversi in nessun caso prevedere attenuanti speciali per i concorrenti. Proprio per questo, si è preferito, alla previsione di una figura autonoma di reato, l'in-

serimento di un'attenuante specifica all'omicidio. Il riferimento all'articolo 89 intende evitare, data la sicura transitorietà dello stato di turbamento inerente al parto, non certo assimilabile a vizio parziale di mente, che venga disposto il ricovero in manicomio giudiziario (art. 222).

La Commissione è convinta di avere operato con meditato equilibrio nel non facile compito di un intervento sul codice penale, certo settoriale ma indubbiamente incisivo. Raccomanda pertanto al Senato l'approvazione del disegno di legge, che potrà rappresentare un contributo sensibile non soltanto alla parità dei sessi e alla dignità pienamente umana della donna ma anche al recepimento nella legge della crescita culturale e morale della nostra società.

GOZZINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

« Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi » (4)

Art. 1.

L'articolo 544 del codice penale è abrogato.

Art. 2.

L'articolo 587 del codice penale è abrogato.

Art. 3.

Gli articoli 79, 80 ed 81 del codice civile sono abrogati.

Art. 4.

Il corpo giudicante dei delitti di cui al Capo I, titolo IX, del codice penale, deve essere composto almeno per la metà di magistrati di sesso femminile.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

« Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi »

Art. 1.

Gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 578. - (*Circostanza attenuante speciale*). — La pena prevista dagli articoli 575 e seguenti del codice penale è diminuita dalla metà a due terzi per la donna che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, ovvero del proprio feto durante il parto, trovandosi in uno stato di alterazione psichica, conseguente al parto, che ne riduca la capacità di intendere e di volere, anche se non ricorrano le condizioni dell'articolo 89 del codice penale ».

Art. 3.

Soppresso.

(V. Stampato 4-A).

Art. 4.

Soppresso.

(V. Stampato 4-A).

(Segue: *Testo del proponente*)

Art. 5.

È abrogato, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, il quinto comma dell'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Ha diritto alla pensione di reversibilità anche il vedovo della donna pensionata o assicurata che sia deceduta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. La pensione stessa in questo caso decorre dal primo giorno del mese successivo a tale data.

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'articolo 89 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dopo il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è inserito il seguente:

« L'anticipazione di cinque anni dell'età pensionabile della donna è facoltativa ».

Art. 7.

Alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

« Le facoltà previste nel presente articolo sono estese anche al padre lavoratore »;

all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, le norme del presente articolo si applicano anche al padre lavoratore »;

al secondo comma dell'articolo 15, sono aggiunte in fine le parole: « tale indennità è estesa anche a favore del padre lavoratore, nei casi di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Soppresso.

(V. Stampato 4-A).

Art. 6.

Soppresso.

(V. Stampato 4-A).

Art. 7.

Soppresso.

(V. Stampato 4-A).

(Segue: *Testo del proponente*)

Art. 8.

I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sono sostituiti dal seguente:

« I coltivatori titolani di azienda iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 22, lettera *b*), nonchè i componenti della loro famiglia che siano assistibili e che abbiano superato il diciottesimo anno di età, riuniti in assemblea comunale provvedono ogni tre anni e nelle forme previste dall'articolo 29, all'elezione del consiglio direttivo della Cassa mutua, composto di quindici membri ».

Art. 9.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è inserito il seguente:

« Non è ammessa alcuna discriminazione e differenziazione, neppure per quanto riguarda le applicazioni tecniche, tra componenti maschili e femminili all'interno dei singoli istituti in relazione alla composizione dei corsi e delle classi ».

Art. 10.

Il titolo della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Ordinamento delle scuole pubbliche per l'infanzia ».

Assistenti, insegnanti, direttori ed ispettori previsti dalla legge 18 marzo 1968, numero 444, potranno essere sia di sesso maschile che femminile.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è abrogato.

(Per effetto dello stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 9 novembre 1977, i successivi articoli — da 11 a 16 — formano disegno di legge a sè. V. Stampato 4-bis: « Istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile in Italia »).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

Soppresso.

(V. Stampato 4-A).

Art. 9.

Soppresso.

(V. Stampato 4-A).

Art. 10.

Soppresso.

(V. Stampato 4-A).